



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

In data 01 settembre 2013 in Cologno al Serio, via Repubblica n°14 si sono riuniti le seguenti persone:

- Ceccato Mara Luana nata a Bergamo il 27/07/1964, residente a Cologno al Serio, via della Repubblica n°14, C.F. CCCMNL64L67A794S;
- Giacomazzi Lisa nata a Bergamo il 23/11/1992, residente a Cologno al Serio, via della Repubblica n°14, C.F. GCMLSI92S63A794T;
- Giacomazzi Roberto nato a Bergamo il 03/03/1963, residente a Cologno al Serio, via della Repubblica n°14, C.F. GCMRRT63C03A794O;

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Dai suddetti componenti, in qualità di soci fondatori, è costituita un'associazione sportiva dilettantistica denominata " DANCE & CHEER ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".

Art. 2 - L'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro.

Art. 3 - L'associazione ha sede in Cologno al Serio, via della Repubblica n°14.

Art. 4 - L'associazione ha come scopo esclusivo il fine di promuovere e sviluppare l'attività sportiva dilettantistica svolta nelle sue varie forme, e solo in via meramente dichiarativa e non esaustiva, viene rinvenuto in:

- a) l'organizzazione e la promozione di attività sportive dilettantistiche in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di attività legate alla danza sportiva, comprese le attività didattiche; in particolare sul presupposto di "educar danzando" si intende promuovere i diversi stili di danza attraverso dei programmi strutturati per fasce di età in cui l'apprendimento, attraverso il movimento, diventa il fulcro dello sviluppo delle capacità motorie e fisiche, nonché il sostegno all'apprendimento cognitivo, emotivo e sociale. La sperimentazione delle varie discipline da parte degli allievi consente loro di incrementare le singole abilità personali, sviluppando così il corpo, la mente, la fiducia e l'autostima, nonché la capacità di comunicare; le lezioni devono rappresentare un contesto per esprimere l'innato desiderio di muoversi e sviluppare in sicurezza le capacità espressive, all'interno di un ambiente adeguato e protetto;
- b) L'associazione intende promuovere occasioni di esibizione in pubblico, sia all'interno del territorio nazionale che estero, nelle quali gli allievi possano mostrare quanto appreso, proprio al fine di sviluppare la gratificazione personale per l'impegno profuso nelle attività

proposte dall'associazione; la partecipazione a questi eventi consente di acquisire fiducia in se stessi, nonché di sentirsi parte pienamente e consapevolmente del gruppo;

- c) l'esercizio e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo finalizzato al miglioramento fisico e psichico dell'individuo (canto, ballo, recitazione, espressioni corporee teatrali, etc.) la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività agonistica e non agonistica, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle federazione sportive nazionali riconosciute dal Coni, alle quali l'associazione aderirà;
- d) organizzazione di seminari, stage, esami, scuole estive e, in generale, attività didattiche e formative organizzate dalle Accademie di Danza e più in generale l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee che riterrà opportune, con il limite della conformità allo statuto associativo e della normativa vigente.

Art. 5 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 6 - L'associazione è apartitica ed aconfessionale.

Art. 7 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo Statuto che si allega al presente atto, alla lettera A, a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e approvano.

L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale:

- a) la denominazione (con riferimento all'attività sportiva dilettantistica);
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democraticità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società.



Art. 8 - I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa, per il primo anno, a favore dell'Associazione sia stabilito in € 50,00 costituente il fondo sociale, mentre i contributi successivi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Art. 9 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da DUE membri. L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione del Presidente nella persona della signora Ceccato Mara Luana e del Consiglio Direttivo.

A comporre lo stesso vengono eletti i signori:

1. Giacomazzi Lisa;
2. Giacomazzi Roberto.

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art.2382 C.C..

Art. 10 - I costituenti deliberano che le cariche di Vice-presidente, Tesoriere e Segretario verranno assegnate in occasione della successiva prima riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto e l'espletamento di ulteriori adempimenti necessari.

Art. 12 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/08/2014.

Cologno al Serio 01 settembre 2013.


Letto, approvato, confermato e sottoscritto:

Allegato lo statuto associativo

Ceccato Maria Luana Mara Luana Ceccato

Giacomazzi Lisa Lisa Giacomazzi

Giacomazzi Roberto Roberto Giacomazzi



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

* * *

Art.1 – Denominazione e sede

E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata "DANCE & CHEER ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", con sede in Cologno al Serio in via della Repubblica n°14, la quale è retta dal seguente statuto.

L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

La denominazione sociale viene integrata sin d'ora con l'espressione "ATELIER DELLA DANZA – DIAMOND CHEERS"; ed in ogni caso può essere integrata e/o modificata con una delibera del Consiglio Direttivo.

Art.2 - Scopi

L'associazione ha scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva nelle sue più svariate forme, e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l'egida e con le autorizzazioni necessarie, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dell'attività sportiva; può svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport.

In particolare l'associazione sul presupposto di "educar danzando" intende promuovere i diversi stili di danza attraverso dei programmi strutturati per fasce di età in cui l'apprendimento, attraverso il movimento, diventa il fulcro dello sviluppo delle capacità motorie e fisiche, nonché il sostegno all'apprendimento cognitivo, emotivo e sociale. La sperimentazione delle varie discipline da parte degli allievi consente loro di incrementare le singole abilità personali, sviluppando così il corpo, la mente, la fiducia e l'autostima, nonché la capacità di comunicare; le lezioni devono rappresentare un contesto per esprimere l'innato desiderio di muoversi e sviluppare in sicurezza le capacità espressive, all'interno di un ambiente adeguato e protetto;

L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

Art.3 - Affiliazione

L'associazione procederà all'affiliazione con gli enti sportivi nazionali riconosciuti dal CONI. Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI.



Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art.4 - Funzionamento

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto); nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art.5 - Domanda di ammissione

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art.6 - Durata

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art.7 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Art.8 - Quota associativa



Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

Art.9 – Decadenza dei soci

Gli associati cessano di appartenere all'associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Art.10 - Organi

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea generale dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente dell'associazione; il Vice Presidente; il Segretario.

Art.11 - Assemblea


L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

Art.12 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea riunita in via ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;



- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;

- nomina per elezione – a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni – il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art.13 – Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il

numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.

Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art.14 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica due anni e rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà.

Art.15 – Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica due anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art.16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell'associazione che lo presiede; il Vice Presidente; tre o più Consiglieri, (purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea), il Segretario.

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art.17 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

Art.18 - Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.15 comma 2.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art.19 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno.

Art.20 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia di Bergamo.

Art.21 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati dal Presidente del Tribunale di Bergamo.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Bergamo e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art.22 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione.

Cologno al Serio, 1 settembre 2013

Ceccato Maria Luana Maria Luana Ceccato

Giacomazzi Lisa Lisa Giacomazzi

Giacomazzi Roberto Roberto Giacomazzi

AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO I

Registrato a Bergamo I

il 6 SET. 2013

al n. 4437 Serie 3

con Euro 160,00

(CERIOSC SPB/10790)



L'ADDETTO AL SERVIZIO
- Belfiore Saverio -